



RSPP



Rassegna Stampa sulla Prevenzione e Protezione dai rischi e danni da lavoro

Newsletter mensile contenente materiali su temi ergonomici e di prevenzione dei rischi e danni da lavoro, oltre una rassegna stampa di materiali pubblicati sui maggiori siti dedicati alla materia.

Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi. Ambienti sani e sicuri un bene per te. Un bene per l'azienda.

Dal 22 al 26 ottobre si è celebrata la Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, "la sicurezza e la salute sul lavoro interessano tutti, e il successo si ottiene lavorando insieme" – ha dichiarato Christa Sedlatschek, direttore dell'Agencia Europea per la Salute e la Sicurezza sul lavoro.

In questi anni abbiamo assistito all'emarginazione dei lavoratori dalla gestione della sicurezza sul lavoro, che hanno preferito delegare altri alla soluzione dei loro problemi: per "lavorare insieme" occorre recuperare la dimensione della partecipazione.

Il 22 ottobre abbiamo aperto a Roma, presso Palazzo Valentini, la settimana con un seminario su "Partecipazione e sicurezza sul lavoro", realizzato in occasione della presentazione del volume "La fabbrica e l'accademia" nell'anniversario della scomparsa di Ivar Oddone.

Lavorare insieme per la prevenzione dei rischi è un importante principio che la EU-OSHA sta promuovendo e che RSPP sostiene attraverso la promozione della partecipazione dei lavoratori, diffondendo le idee e la storia della partecipazione "operaia" (dei lavoratori) alla gestione dell'ambiente di lavoro (la conoscenza e diffusione della storia della partecipazione, come osservato durante il seminario, non deve essere interpretato come nostalgia del passato piuttosto come saudade che Gianni Alioti ha tradotto come "nostalgia del futuro").

Sul sito è possibile trovare un ampio resoconto del seminario organizzato dal Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro (la comunità virtuale dei lettori di RSPP) e da S3 Opus, che si è chiuso con l'invito ai numerosi presenti a partecipare alla riscrittura collettiva de "La fabbrica e l'accademia" approfondendo i temi della partecipazione come superamento della rappresentanza (la rappresentanza senza una partecipazione dei

rappresentati finisce per essere solo forma) e dei modi di partecipazione per sconfiggere l'emarginazione dei lavoratori e la solitudine dei rappresentanti (RLS).

RSPP in questi mesi si è occupato prevalentemente di tre filoni di idee: il rapporto tra manutenzione e sicurezza, l'importanza dei rischi psico-sociali nella moderna organizzazione del lavoro, il rapporto tra partecipazione e sicurezza; stiamo anche riorganizzando il nostro sito in funzione di questi tre filoni di interesse e nei prossimi mesi organizzeremo nuovamente seminari su queste tematiche. Stiamo pensando ad un seminario che realizzi una riflessione, a due anni dall'entrata in vigore dell'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato, sulla metodologia di valutazione introdotta dalla Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro con la circolare del 18 novembre 2010.

Pensiamo che occorra un confronto sugli strumenti utilizzati in questi due anni, per arrivare a definire alcuni principi comuni irrinunciabili, riteniamo:

- **non debba più essere possibile fare una valutazione prescindendo dal coinvolgimento dei lavoratori;**

- non si possano raccogliere dati, che vorrebbero essere "oggettivi" senza fornire indicazioni quantitative ed operare confronti solo con la propria situazione dell'anno precedente;

- affianco alla valutazione sintetica (indicazione di rischio basso, medio o alto) debbono sempre essere indicati tutti gli elementi di criticità riscontrati, sui quali insieme ai lavoratori individuare un percorso di riorganizzazione del lavoro.

Nella rubrica "Appuntamenti", segnaliamo una importante iniziativa: il convegno che si terrà a Roma il 21 novembre "UN TRENO CARICO DI STRESS" che RSPP seguirà e di cui darà conto nel prossimo numero

Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi. Ambienti sani e sicuri un bene per te. Un bene per l'azienda.

Paolo Gentile

Da www.regione.veneto.it

[Rep. n. 20122301](#)

RISCHI MUSCOLOSCHELETRICI: Linee Guida Regione Veneto per arti superiori

Da www.puntosicuro.it

[Rep. n. 20122302](#)

L'appalto lecito e quello fraudolento: le responsabilità del committente.

Come inquadrare un appalto e la responsabilità solidale in materia di infortunio sul lavoro. Di Emilio Del Bono.

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20122303](#)

Buone prassi: Pianificazione della Manutenzione, Utilizzo di Software dedicato e Formazione per Addetti Manutenzione, 30 maggio 2012.

[Rep. n. 20122304](#)

Buone prassi: Ingresso spazi confinati.

[Rep. n. 20122305](#)

Buone prassi: La Check-List Manutenzione Macchine Testurizzazioni.

[Rep. n. 20122306](#)

Buone prassi: Gestione integrata della manutenzione.

Da osha.europa.eu

[Rep. n. 20122307](#)

Indagine europea fra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti

[Rep. n. 20122308](#)

Comprendere la gestione sul luogo di lavoro della SSL, dei rischi psicosociali e la partecipazione dei lavoratori attraverso ESENER

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20122309](#)

I WORKING PAPERS DI O L Y M P U S 15/2012: Maternità e storia della tutela delle donne lavoratrici. Di Maria Morello

Da www.odibi.it

[Rep. n. 20122310](#)

Tablette sinottiche Dispositivi Protezione Individuali (DPI)

Da olympus.uniurb.it

[Rep. n. 20122311](#)

I WORKING PAPERS DI O L Y M P U S 15/2012: Il potere direttivo oltre la subordinazione? Prime osservazioni dal punto di vista dell'obbligo datoriale di sicurezza. Di Chiara Lazzari



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com, fax: 06 45498463 - tel.0669190426

NOTE E AVVERTENZE

a cura di Paolo Gentile



[RSPP sostiene La campagna «Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi»](#)

Iniziamo con questo numero la pubblicazione di documenti riguardanti il rapporto tra manutenzione e sicurezza, che vuole preparare il Convegno on line, promosso dal Servizio Nazionale Studi e documentazione sull'ambiente di lavoro sta promuovendo. I lettori sono invitati a partecipare inviando materiali per la pubblicazione a info@rs-ergonomia.com

Un quadro dove collocare il ruolo della cultura manutentiva nelle nostre società "avanzate" non è impresa semplice e sempre condivisa dai diversi operatori interessati a questo tema, del resto i fenomeni sociali si presentano in maniera frammentata, contraddittoria, in diverse dimensioni spazio-temporali, tanto da dover sovente ricorrere a descrizioni ideal-tipiche per costruire modelli accettabili. L'attuale percezione del ruolo assunto dalle attività di manutenzione ha origine secondo l'analisi che proponiamo negli anni 70 e 80 del secolo appena trascorso; in particolare relativamente all'ambiente organizzativo nel quale si sviluppa il dibattito sulla società della manutenzione, ci piace citare una metafora che rende l'idea della rivoluzione che si è prodotta sul mercato del lavoro e ancora non si è del tutto compiuta: "Siamo in mezzo ad una rivoluzione, in un periodo in cui i dinosauri non si sono ancora estinti e i mammiferi che si stanno affermando, non hanno ancora il predominio del mondo".

Questa metafora descrive in maniera assai efficace il passaggio da una concezione dell'organizzazione (i dinosauri) caratterizzata da un ambiente certo, pianificato e pianificabile, ad un'idea dell'organizzazione (i mammiferi) a cui è richiesta una capacità di adattamento continuo dei propri orizzonti e delle decisioni.¹

Altri hanno usato modi diversi per descrivere tale situazione di passaggio da organizzazioni di tipo "meccanico", molto esteso che tendono a fagocitare il massimo del valore aggiunto, ad organizzazioni di tipo "organico" che tendono a controllare trasferendo all'esterno tutta la parte di valore aggiunto non strategico per l'impresa.²

Di seguito proponiamo quattro istantanee degli ultimi 40 anni che hanno accelerato e condizionato la nostra visione della manutenzione nelle economie moderne:

- il rapporto sui limiti dello sviluppo prodotto dal Club di Roma;
- la nascita di una nuova disciplina progettuale, la terotecnologia;
- le teorie sulla società post-industriale;
- la nascita dei movimenti ecologisti.

Questi quattro momenti rappresentano lo scenario nel quale ci piace collocare la crescita della cultura manutentiva.

Sono passati 40 anni da quando nel 1972 il Club di Roma, con una serie di rapporti commissionati al Mit (Massachusetts Institute of Technology) di cui il primo e più famoso di essi è stato pubblicato in Italia con il titolo "I limiti dello sviluppo"³, fu tra i primi a lanciare un grido di allarme: nel rapporto si sostiene, attraverso l'analisi di alcune variabili ritenute fondamentali (popolazione, produzione industriale, produzione di alimenti, sfruttamento delle risorse naturali, inquinamento) che entro il 2100 il sistema mondo subirà (se non interverranno correzioni al trend di crescita di quelle variabili) un collasso causato dall'esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili. Le proposte dei ricercatori per contrastare il depauperamento delle risorse si possono sintetizzare con una sola parola "mantenimento".

Negli anni 80 nasce in Gran Bretagna e si afferma una nuova disciplina la "Terotecnologia" (dal greco conservare, prender cura di) la cui definizione, secondo l'apposito comitato del Ministero del Commercio ed Industria inglese è la seguente: "Therotechnology is a combination of management, financial, engineering and other practices applied to physical assets in pursuit of economic life cycle cost. It is concerned with the specification and design for reliability and maintainability of plant, machinery, equipment, buildings and structures, with their installation,

¹A.L.Necchi, Dai dinosauri ai mammiferi in *Innovazione e sviluppo*, n.3 marzo 1988.

²Paolo Gentile, *La manutenzione nella piccola e media azienda*, EPC, Roma, 1990.

³di Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, Jorgen Randers e William W. Behrens III

commissioning, maintenance, modification and replacement, and with feedback of information on design, performance and costs".⁴

Uno degli elementi che maggiormente caratterizzerà le società avanzate sarà proprio lo sviluppo della cultura manutentiva e dell'approccio terotecnologico, sia all'interno delle imprese che nella gestione dei beni collettivi. La terotecnologia è una disciplina che studia l'attività di pianificazione che consiste nel definire criteri e modalità di manutenzione al momento della scelta di un sistema.

Sono variabili terotecnologiche:

- affidabilità,
- manutenibilità,
- costruzione,
- avviamento,
- tipo di manutenzione,
- lunghezza della vita.

La conoscenza delle variabili terotecnologiche permette di stabilire la struttura organizzativa e le politiche di manutenzione nei confronti di sistemi che devono produrre secondo certi livelli qualitativi e di disponibilità.⁵

Dedicare una quota del fatturato dell'impresa allo studio e alla progettazione di queste variabili diventerà in misura sempre maggiore, per i costruttori di macchine e impianti, un vantaggio competitivo, nei confronti di coloro che non saranno in grado di investire in questa direzione, per mancanza di Know-how e di cultura manutentiva.

La conoscenza del ciclo di vita di macchine e impianti, del costo di possesso e la padronanza delle tecniche affidabilistiche, diventano le nuove sfide per il management: non raccogliere queste sfide può significare scivolare inevitabilmente ad un ruolo subalterno rispetto i propri competitors.

Sempre negli anni 80 la scuola di scienze organizzative S3-studium di Roma, guidata da Domenico De Masi, promuove in Italia le idee della società post-industriale: la fase più matura della società industriale è stata caratterizzata dalla crescita della classe media a livello sociale e della tecnostuttura a livello aziendale, oltreché dal diffondersi dei consumi e della società di massa. Gli anni sessanta sono anni di euforia guidati dalle idee dell'opulenza della società di massa e della possibilità di disporre di risorse senza limiti.⁶

Agli anni dell'euforia e dell'opulenza ne seguono altri di crisi politiche, economiche, sociali e culturali che mostreranno la fallacia della previsione di uno sviluppo senza limiti.

La società post-industriale, nasce con la consapevolezza che il sistema mondo è limitato e che se si vuole scongiurare il collasso è necessario cambiare rotta, intervenire sulla crescita di due delle variabili che più di altre sono responsabili del depauperamento delle risorse: la popolazione e la produzione industriale. L'attività produttiva dovrebbe essere indirizzata verso i servizi piuttosto che verso i beni di consumo materiali, infine, mediante un'accurata progettazione attenta anche alla possibilità di una facile riparazione (approccio terotecnologico), si dovrebbe tendere ad allungare la vita media dei prodotti, con diminuzione dei livelli di inquinamento e dei consumi di materie prime.⁷

I disastri regionali e i movimenti ecologisti fanno sì che nella società si diffondano i valori della manutenzione: si organizza il recupero e il riciclaggio delle materie prime e dei prodotti utilizzati; la funzione manutenzione, con il diffondersi di sistemi sempre più complessi, assume ad un ruolo di primo piano nelle imprese, sul mercato e nella società. L'operaio di manutenzione diventa un colletto bianco, un tecnico, un ingegnere.

L'insufficienza delle attività di manutenzione sembra essere uno dei fattori esplicativi del sottosviluppo economico: alcuni paesi in via di sviluppo soffrono prima di tutto della cattiva utilizzazione e del cattivo stato degli impianti, più che della loro mancanza.⁸

Nei sistemi sociali e produttivi si diffondono a partire da quegli anni i concetti di terotecnologia, affidabilità, manutenibilità, disponibilità.

Possiamo ormai delineare un'economia della manutenzione che ha come aree di intervento:

⁴A. Baldin, La manutenzione nell'economia moderna, in Antonio Roversi (a cura di) Manuale della manutenzione degli impianti industriali, Franco Angeli, Milano, 1988.

⁵L. Furlanetto e M. Cattaneo, Manutenzione a costo zero, IPSOA, 1986.

⁶D. De Masi, "La società post-industriale" in D. De Masi (a cura di) L'avvento post-industriale, Angeli, Milano, 1985.

⁷Stefano Calabretta, "Club di Roma: I limiti dello sviluppo" in D. De Masi (a cura di) L'avvento post-industriale, Angeli, Milano, 1985.

⁸Nuri Bilgin, "Dalla società industriale alla società della manutenzione" in Note e commenti CENSIS, anno XXIV, numero 2/3, febbraio/marzo 1988.

- l'ambito aziendale,
- l'ambito dei beni collettivi,
- l'ambito della cooperazione con i paesi in via di sviluppo.

Lo sviluppo di queste aree di intervento può consentire di occupare un numero elevato di giovani in tutti i paesi avanzati.⁹

Asturio Baldin tenta di ripercorrere la storia dello sviluppo della cultura manutentiva tentando di spiegare lo sviluppo della funzione manutenzione come variabile dipendente dello sviluppo della società industriale.

Nella prima fase della civiltà industriale, caratterizzata dall'energia della macchina a vapore, la riparazione a guasto avvenuto era spesso affidata agli operatori stessi della macchina, gli unici ad avere dimestichezza con il macchinario. Solo in seguito sono sorte officine meccaniche che intervenivano su chiamata degli operatori dei reparti di produzione.

L'immagine della manutenzione cambierà solo sull'onda dei problemi creati dalla meccanizzazione e dei processi organizzativi di razionalizzazione della produzione noti come Taylorismo e Fordismo e dall'affermarsi delle "human relation" come tentativo di risolvere quei problemi. La manutenzione si rende conto che non è sufficiente riparare, a guasto avvenuto, ma bisogna prevenire: nasce la manutenzione preventiva.

Lo sviluppo dell'elettronica, l'industria spaziale, dei trasporti aerei e dell'automazione necessita di strumenti più sofisticati che portano alla nascita di tecniche ispettive (condition monitoring) fino ai concetti espressi con il termine di terotecnologia.¹⁰

Ora noi ci occuperemo del rapporto tra manutenzione e sicurezza, l'attività di manutenzione e la sicurezza sono strettamente correlate per almeno tre aspetti:

- La sicurezza durante i lavori di manutenzione, un problema che si riferisce soprattutto ad impianti dove si trattano sostanze tossiche, infiammabili o esplosive, ma anche lavori su impianti elettrici, in spazi confinati, in quota, ecc; questi lavori comportano una serie di cautele e il rispetto di procedure di sicurezza, oltre ad una adeguata qualificazione degli operatori.

- Le verifiche di sicurezza degli impianti, il mantenimento delle condizioni di sicurezza degli impianti che comporta programmi di controlli periodici delle parti critiche.

- La manutenzione correttiva, ovvero gli eventuali interventi migliorativi su impianti per realizzare modifiche rispetto il progetto iniziale; interventi che possono introdurre punti deboli che alterano la sicurezza globale dell'impianto.

Nell'analisi di questi tre aspetti cercheremo di evidenziare il contributo che può dare alla sicurezza lo sviluppo della terotecnologia.

⁹ Renato Brunetta, "Economia della manutenzione e beni collettivi" in Note e commenti CENSIS, anno XXIV, numero 2/3, febbraio/marzo 1988.

¹⁰ A. Baldin, op.cit.



Approfondendo... sul web

Da www.quotidianosicurezza.it

[Decreto semplificazioni, stralciati articoli sulla sicurezza sul lavoro](#)

Saranno stralciati dal prossimo Decreto semplificazioni gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e le modifiche che avrebbero dovuto modificare aspetti del Testo Unico.

Questo quanto si è appreso oggi da agenzie e note diramate dai maggiori sindacati italiani.

Questo la nota apparasa sul sito CGIL con il commento del responsabile Salute e sicurezza Salute Sebastiano Calleri: "Con la pressione fatta in queste ultime settimane abbiamo ottenuto un primo risultato: il governo ha stralciato la tematica della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro demandandola ad un più organico e

'concertato' disegno di legge da portare in Parlamento nei prossimi mesi".

"Bene la decisione del governo di stralciare dal provvedimento semplificazioni" – ha commentato il segretario confederale CISL Fulvio Giacomassi – "il capitolo riguardante salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, accogliendo così la richiesta dei sindacati confederali al ministro Fornero e Passera". (ASCA).

"Esprimiamo soddisfazione per la decisione del governo di stralciare dal decreto semplificazioni il capitolo relativo alle modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" – ha dichiarato segretario confederale UGL Paolo Varesi – "demandando eventuali modifiche ad un disegno di legge più organico, da portare in Parlamento nei prossimi mesi".

Da www.porreca.it

[L'editoriale di Gerardo Porreca sulla semplificazione delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.](#)

Ci risiamo con le semplificazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro. E' all'esame del Consiglio dei Ministri per la sua approvazione un "pacchetto semplificazione" contenente diverse modifiche del Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., modifiche finalizzate a semplificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo medesimo. Condivisibili si giudicano le semplificazioni contenute nel pacchetto avente natura formale e procedurale ma comunque inaccettabili sono quelle che possono influire incisivamente sui principi della prevenzione e sulla efficienza dei processi di valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro. Il rischio che si corre con riferimento a questi ultimi è quello di vanificare o quanto meno di indebolire tutta la organizzazione ed il sistema di prevenzione già introdotte fin dal 1994 con il D. Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successivamente ribadite dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Le modifiche principali del pacchetto riguardano l'articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione, l'articolo 26 sugli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, l'articolo 29 sulle modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, l'articolo 25 sugli obblighi del medico competente, l'articolo 40 sui rapporti del medico competente stesso con il Servizio sanitario nazionale, l'articolo 71 sulle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro e, per quanto riguarda in particolare i cantieri temporanei o mobili, l'articolo 88 sul campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, gli articoli dello stesso Titolo IV riguardanti la elaborazione del POS, del PSC e del fascicolo dell'opera, l'articolo 99 sulla notifica preliminare, l'articolo 131 del D. Lgs. n. 163/2006 riguardante la elaborazione del PSS ed altri ancora quali quelli del D.P.R. n. 1124/1965 riguardanti la denuncia degli infortuni.

Fra le tante modifiche previste si segnalano, in particolare, le misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata con l'introduzione nell'art. 3 del D. Lgs. n. 81/2008 sul campo di applicazione di un comma 13-bis secondo il quale con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Com-

missione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza Stato-Regioni, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa di salute e sicurezza sul lavoro, dovranno essere definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 applicabili alle prestazioni di breve durata e che implicino una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento. Ma a tal punto è da porre però in evidenza che, nell'introdurre le semplificazioni che riguardano sia i lavori di breve durata che gli obblighi a carico delle micro e delle piccole aziende, è necessario non cadere nell'errore di ritenere collegata automaticamente la gravità del rischio alla durata della esposizione o alla entità della organizzazione di lavoro perché, come l'esperienza insegna, dietro la breve esposizione o la esigua entità dell'azienda si possono anche celare dei rischi di alta natura se non addirittura rilevanti e perché l'importanza della informazione, della formazione e della prevenzione in generale oltre che della sorveglianza sanitaria vanno legate alla natura ed alla gravità dei rischi effettivamente presenti nell'azienda.

Una importantissima innovazione riportata all'interno del pacchetto riguarda, inoltre, la semplificazione del documento di valutazione dei rischi visto ancora da tanti come un procedimento complesso ed articolato e di difficile attuazione ed applicazione e non come un documento essenziale e fondamentale di prevenzione. Naturalmente le nuove procedure sono destinate alle aziende con meno di 10 dipendenti e che svolgono attività in settori a basso rischio d'infortunio, settori questi, che saranno individuati in apposito elenco ministeriale, l'ennesimo decreto ministeriale. Tali aziende potranno procedere alla valutazione semplificata auto certificata solo se le stesse però, nel biennio precedente alla data di pubblicazione sulla G.U., non abbiano denunciato casi di malattia professionale e che comunque non abbiano avuto infortuni tali da comportare l'assenza del lavoratore per più di tre giorni. E' una misura quest'ultima che suona come una sorta di proroga nel tempo di quella agevolazione di cui alla autocertificazione dei rischi che fu introdotta nel 1994 con il D. Lgs. n. 626 e che dopo quasi un ventennio stava per approdare finalmente alla sua eliminazione. ... [continua a leggere.](#)

Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.puntosicuro.it

Sugli obblighi di sicurezza in presenza di più posizioni di garanzia. Di G.Porreca.

Viene affrontato dalla Corte di Cassazione in questa sentenza il caso in cui per uno stesso evento infortunistico vengono individuate più persone responsabili e nell'occasione la suprema Corte ha avuto modo di ribadire quanto da tempo la stessa aveva già chiarito e cioè che in materia di salute e di sicurezza sul lavoro se ci sono più titolari di una posizione di garanzia, come si è verificato nel caso in esame nel quale oltre al capo cantiere è stato nominato un direttore dei lavori responsabile della sicurezza, ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire un evento fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.

L'evento infortunistico e l'iter giudiziario. Il Tribunale, con sentenza resa all'esito di rito abbreviato, dichiarava il capo cantiere di una impresa edile ed il responsabile legale di una società fornitrice di materiali, ritenuti entrambi responsabili dei reati di omicidio colposo ed altro, loro rispettivamente ascritti, in relazione ad un infortunio occorso all'interno del cantiere stesso a tre operai intenti a realizzare la pavimentazione delle superfici di un edificio commerciale in fase di costruzione.

Successivamente la Corte di Appello però, in riforma della sentenza resa dal Tribunale, assolveva entrambi gli imputati dai reati ascritti perché i fatti non costituiscono reato. ...

Il ricorso alla Cassazione e le decisioni della suprema Corte. Avverso la sentenza della Corte di Appello di assoluzione del capo cantiere ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello. Il ricorrente ha sostenuto che la Corte di Appello avesse disatteso l'insegnamento della Suprema Corte, in ordine alla responsabilità del capo cantiere, in riferimento agli infortuni sul lavoro e che comunque la presenza di più titolari della posizione di garanzia non porta ad escludere quella concorrente del capo cantiere.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso proposto dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello per le ragioni di seguito esposte ed ha quindi annullato la sentenza di assoluzione nei confronti del capo cantiere rinviando gli atti per nuovo esame alla Corte di Appello. A sostegno della propria decisione assolutoria, ha quindi sostenuto la Sez. IV, la Corte di Appello aveva rilevato che il capo cantiere non era gravato dall'obbligo di effettuare un controllo delle lamiere grecate, in considerazione della qualifica dallo stesso ricoperta ed ha considerato che altri professionisti dovevano porre in essere tutte le misure precauzionali e richiamare l'attenzione degli operatori sulle modalità di installazione delle lamiere. La Corte

di Appello ha considerato, inoltre, che non spettava al capo cantiere la verifica delle modalità di posa del calcestruzzo e che costui comunque aveva credibilmente dichiarato di avere ricevuto tutte le garanzie in ordine alla resistenza della lamiera. Il Collegio territoriale aveva ritenuto quindi che al capo cantiere non spettasse il controllo di tutti gli appoggi delle lamiere né quello di segnalare l'inesperienza degli operai addetti alla posa del calcestruzzo essendo presenti i richiamati tecnici qualificati.

La Corte suprema ha invece giudicato l'apparato motivazionale posto a fondamento della decisione liberatoria assunta dalla Corte di Appello nei confronti del capo cantiere non aderente all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità nella materia specifica. "Questa Suprema Corte", ha sostenuto la Sez. IV, "ha da tempo chiarito che se più sono i titolari della posizione di garanzia - come nel caso in cui, oltre al capo cantiere, sia stato nominato un direttore dei lavori responsabile per la sicurezza - ciascun garante risulta per intero destinatario dell'obbligo di impedire l'evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia". Per quanto riguarda poi gli obblighi di vigilanza gravanti sul capo cantiere la suprema Corte ha fatto presente che "in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro il capo cantiere è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche".

Nel caso in esame, ha tenuto inoltre a precisare la Sez. IV, i giudici di merito hanno ommesso di verificare se, in concreto, fosse esigibile, da parte del capo cantiere il controllo sulla adeguatezza del piano di sicurezza, rispetto alle opere da realizzare e, in particolare, se il predetto destinatario delle norme antinfortunistiche, che si trovava a fianco del pompista del cemento, nel momento in cui ebbe a verificarsi il sinistro, avesse la possibilità di percepire l'inadeguatezza degli appoggi della lamiera e la mancanza di strutture in grado di ammortizzare eventuali cadute conseguenti al cedimento della lamiera stessa.

La Corte di Cassazione ha infine posto in evidenza che il ragionamento sviluppato dalla Corte territoriale è risultato del tutto carente. Il Collegio infatti, muovendo dalla considerazione che in cantiere erano presenti più titolari della posizione di garanzia, aveva giudicato erroneamente, con riferimento sia al mancato controllo delle modalità di realizzazione della pavimentazione che prevedevano il getto e lo spandimento di calcestruzzo sulla lamiera, sia con riguardo alla mancata segnalazione del grado di inesperienza degli operai addetti alla posa del materiale, che non si potesse pretendere da un sottoposto l'esercizio di compiti di controllo spettanti a più qualificati professionisti.

Da www.studiocataldi.it

[Cassazione: responsabilità del responsabile della sicurezza che consente agli operai di eseguire manovre pericolose. \(L.S.\)](#)

Con sentenza 28 settembre 2012, n. 37695, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un responsabile con delega alla sicurezza, già ritenuto responsabile per lesioni personali.

Nello specifico il responsabile aveva messo a disposizione dei lavoratori dello stabilimento un impianto di immagazzinaggio, costituito da rulliere, senza curarsi che le stesse fossero completamente segregate e protette da barriere, anche munite di cellule fotoelettriche, tali di impedire l'accesso agli operai a meccanismo in funzione.

Egli aveva tollerato coscientemente che venisse praticata un'apertura di 55 cm. in corrispondenza della scatola comandi e che gli operai, seguendo una pratica scorretta e pericolosa in difformità dalle prescrizioni impartite dal fornitore, operassero all'interno in modo da allineare i rulli quando necessario. Nell'eseguire questa manovra il lavoratore era entrato nella zona pericolosa attraverso l'apertura ed era rimasto incastrato con gli arti inferiori tra navetta e rulli. L'incidente aveva costretto un lavoratore ad una malattia con durata superiore a 40 giorni.

I giudici avevano ritenuto, ricostruendo la dinamica, che l'infortunio era stato causato dall'in-

debito accesso del lavoratore alle parti in movimento della macchina, accesso che doveva essere impedito dall'adozione di accorgimenti antinfortunistici prescritti e illegittimamente messi da parte da una prassi pericolosa, per fatto colposo dell'imputato.

Il responsabile aveva eccepito che non erano state valutate le deposizioni di numerosi teste i quali avrebbero potuto accertare la non pericolosità dell'intervento sul box di comando, dato che era anche una situazione temporanea, inoltre aveva dichiarato che il lavoratore non era addetto al macchinario e non doveva compiere l'operazione: il suo comportamento era stato imprevedibile.

La giurisprudenza di legittimità ribadisce che "nessuna efficacia causale può attribuirsi alla condotta del lavoratore nel caso in cui l'evento lesivo discenda dalla mancanza od insufficienza di quelle cautele antinfortunistiche che, ove adottate, avrebbero neutralizzato il rischio insito nella condotta stessa."

La Cassazione evidenzia inoltre che qualora l'imputato avesse ottemperato alle precise prescrizioni antinfortunistiche contestategli, l'evento lesivo non si sarebbe verificato.

Per questo motivo il ricorso del responsabile viene rigettato.

Da www.aedilweb.it

[Enti bilaterali - Per il TAR del Lazio condizione della legittimazione dell'ente allo svolgimento di attività formative in materia di salute e sicurezza e' la rappresentatività comparativa delle associazioni istitutive.](#)

Con una recente ordinanza del TAR del Lazio e' stata rigettata la richiesta di sospensiva della circolare n. 13 del 5 giugno 2012, emessa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avente ad oggetto la nozione organismi paritetici nel settore edile legittimati all'attività di formazione in materia di salute e sicurezza.

Il ricorso era stato proposto da Ebinfos, Ente Bilaterale Nazionale Formazione per la Sicurezza, contro la circolare ministeriale con cui si e' stabilito che lo svolgimento delle attività formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono pre-

cluse agli enti che, sebbene bilaterali, non risultano costituiti da soggetti dotati di rappresentatività in senso comparativo. In particolare il provvedimento del giudice amministrativo afferma:

«il requisito della rappresentatività comparativa delle associazioni istitutive, come condizione della legittimazione dell'ente bilaterale allo svolgimento dell'attività formativa, e' previsto dal d. lgs. 81/08 ... la circolare gravata ha soltanto inteso rapportare detto requisito alla sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali applicati dall'azienda» per cui «alla stregua della deliberazione sommaria propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus di fondatezza».

[Leggi l'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio del 27 settembre 2012.](#)

Da www.studiocataldi.it

[Cassazione: l'Inail deve riconoscere rendita a chi contrae un tumore per uso lavorativo del cellulare](#)

La Corte di cassazione, con sentenza n. 17438 del 12 ottobre 2012, ha rigettato il ricorso proposto dall'Inail avverso la sentenza della Corte d'Appello che, in riforma della pronuncia di prime cure, aveva condannato l'Istituto a corri-

spondere ad un lavoratore la rendita per malattia professionale prevista per l'invalidità all'80% avendo il dipendente dedotto che, in conseguenza dell'uso lavorativo protratto, per dodici anni e per 5-6 ore al giorno, di telefoni cordless e cellulari all'orecchio sinistro aveva contratto una grave patologia tumorale. ... **[Continua a leggere](#)**

Da www.puntosicuro.it

Imparare dagli errori: l'importanza degli occhiali di protezione.

... Lavorazioni meccaniche con centri di lavoro a controllo numerico.

Un lavoratore sta lavorando a un centro di lavoro a controllo numerico; "si tratta di una macchina utensile in grado di eseguire più lavorazioni quali foratura, fresatura, maschiatura di pezzi metallici etc. Questa macchina è munita di una maschera porta pezzi in grado di bloccare l'oggetto da lavorare per mezzo di un sistema a tre alberi stretti con appositi bulloni. Visto che gli alberi non sono perpendicolari alla zona di serraggio, si rende necessario l'utilizzo di due particolari rondelle posizionate una sull'altra, una concava e l'altra convessa".

Il lavoratore prima di iniziare a lavorare con il centro di lavoro comincia a bloccare il pezzo sull'apposito porta pezzi utilizzando una chiave inglese; mentre esegue questa operazione di serraggio, la rondella concava si spezza ed un frammento lo colpisce all'occhio destro.

Si fa presente che le rondelle hanno un carico di rottura prestabilito e devono essere periodicamente sostituite, condizione che non era stata rispettata prima dell'infortunio.

La causa dell'infortunio "è da individuarsi nel mancato utilizzo di DPI (occhiali di protezione) contestualmente ad un cedimento strutturale della rondella per una diminuita elasticità e resistenza della stessa a causa di un suo uso protratto oltre i termini previsti per la sostituzione".

Attività di realizzazione di una rete fognaria.

Un lavoratore straniero si trova nel cantiere per procedere alla realizzazione di una rete fognaria.

Mentre è intento ad eseguire la posa di tubazioni in PVC, usa una mazzetta sulla tubatura in plastica per forzare l'inserimento della tubazione stessa nel foro creato nel pozzetto. Un pezzo di questo tubo si stacca conficcandosi nell'occhio sinistro del lavoratore.

La diagnosi è "ferita perforante sclerocorneale infero-nasale con fuoriuscita delle membrane oculari all'occhio sinistro. Le conseguenze sono visione limitata nell'occhio sinistro alla percezione della luce".

Una procedura di lavoro più adatta avrebbe previsto il posizionamento di "un'asse di legno sul tubo prima di usare la mazzetta" e l'utilizzo di occhiali protettivi contro il distacco di eventuali schegge. L'operaio lavorava in nero.

Realizzazione di travi per prefabbricati in calcestruzzo.

Un lavoratore sta costruendo con delle tavole, chiodi e martello un "setto di legno all'interno di una cassaforma utilizzata per il getto del cemento".

Conficca un chiodo con martello, ma a causa della presenza di un nodo sul pezzo di legno, il chiodo rimbalza andando a colpirlo in un occhio: il lavoratore non indossa occhiali di protezione.

La prevenzione.

In un documento prodotto dall'Azienda Sanitaria Locale Roma H dal titolo "[Prime indicazioni operative per l'applicazione del D.Lgs. 81/08: Titolo III - Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale](#)" sono presenti alcune brevi indicazioni relative agli **occhiali protettivi** e agli **schermi per la protezione del viso**. ...



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciacia, P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina del volume escluso il CD per la raccolta dei dati da elaborare E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto ed informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com, fax: 06 45498463 - tel.0669190426

Da www.lavoro.gov.it

Nuovi quesiti nelle FAQ del Ministero del Lavoro:

[Quali sono le disposizioni, che disciplinano il microclima nei luoghi di lavoro e quali sono gli organi competenti ad accertare che tali disposizioni siano rispettate?](#)

A riscontro del quesito proposto, si evidenzia che il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., (di seguito T.U.), contiene, nel Titolo II, una serie di disposizioni volte a stabilire le caratteristiche dei luoghi di lavoro necessarie per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

A tal scopo, l'articolo 63 del T.U., prevede che i luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV del medesimo T.U. che, al punto 1.9. si occupa proprio del microclima prevedendo che "nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.

1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori".

L'eventuale violazione di tali disposizioni potrà essere segnalata, nell'ambito della struttura aziendale, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) tra i cui compiti espressamente rientra quello di segnalare le eventuali irregolarità riscontrate.

Soggetti deputati al relativo controllo sono gli organi di vigilanza di cui all'articolo 13 del T.U. che, giova ricordarlo, sono le ASL competenti per territorio e, per quanto di specifica competenza, il corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le Direzioni provinciali del lavoro, che possono accedere ai luoghi di lavoro per effettuare verifiche in materia solo nei casi indicati nel comma 2 della citata disposizione normativa.

A tali organi, oltre che alla Procura della Repubblica territorialmente competente, potrà essere inoltrata una segnalazione, quanto più dettagliata e documentata possibile, ai fini dell'eventuale intervento ispettivo.

[Si possono effettuare corsi di formazione per i lavoratori addetti al primo soccorso in modalità e-learning \(quindi a distanza\)?](#)

Premesso che la materia della formazione non rientra fra le competenze primarie di questa Direzione Generale per essere più propriamente attinente all'ambito delle competenze delle Regioni e delle Province autonome, si forniscono, in ordine al quesito proposto, le seguenti osservazioni.

Anzitutto, si evidenzia che, in materia di primo soccorso, il comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., prevede che la disciplina relativa ai "requisiti del personale addetto e la sua formazione" sia individuata nelle previsioni del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. Tale provvedimento, in particolare, dispone, all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, quanto segue:

"2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto."

Alla luce delle considerazioni su espresse, pertanto, si ritiene che la formazione degli addetti al primo soccorso possa essere effettuata solo in parte in modalità e-learning atteso che, constando la stessa di una parte pratica, non potrà prescindere da lezioni in aula effettuate mediante un approccio di carattere operativo con esercitazioni pratiche, al fine di garantire maggior efficacia nell'acquisizione delle nozioni trasmesse e nell'apprendimento di comportamenti volti a realizzare una concreta tutela della salute dei lavoratori.

Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.porreca.it

[Presentate dalla CIIP delle proposte migliorative del disegno di legge sulle semplificazioni.](#)

Il Comunicato CIIP:

Nella scorsa settimana, il 16 ottobre, il Governo ha approvato un Disegno di Legge, cosiddetto semplificazioni, che contiene un intero capitolo dedicato alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si tratta, nella sostanza, di una vera e propria modifica al D. Lgs. 81/2008. Alcune misure sono corrette mentre altre sono sbagliate per non dire di quelle che, francamente, non possono essere accettate.

Più che legittimo e corretto è avanzare proposte di semplificazione ma - pur non volendo ripetere i lunghissimi riti di consultazione, spesso inconcludenti, tra le parti sociali e le altrettante riunioni con le Regioni - la sicurezza sul lavoro merita la dovuta attenzione e consapevolezza che si tratta di materia che pone, o dovrebbe porre, il problema principale della prevenzione e della riduzione degli infortuni. In questa chiave devono essere emessi i provvedimenti e le proposte.

Per la CIIP, Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione, (che raggruppa le 14 maggiori associazioni italiane che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro) come ha detto il suo presidente Rino Pavanello "semplificare si può e si deve", ma occorre semplificare ed in qualche caso anche abolire solo gli adempimenti formali. Meno carta e più trasparenza, più responsabilità e meno fimosità dei ruoli e delle competenze. Ciò significa non intaccare le misure sostanziali e garantire un sistema di standard e di controlli in caso di violazione con l'effettività della sanzione.

Il primo obiettivo della CIIP è quello di avanzare nuove proposte, con una serie di emendamenti, al testo governativo al fine di ampliare l'area della salute e sicurezza sul lavoro con una semplificazione degli atti e delle carte.

Tra le proposte della CIIP si sottolinea:
l'abrogazione della certificazione di sana e robusta costituzione;
abolizione di notifiche all'organo competente per territorio;
eliminazione di verifiche periodiche di apparecchi di sollevamento di cui all'allegato VII del D. Lgs. 81/2008;
eliminazione di controlli su talune attrezzature di lavoro.

Viene, poi, preso in attenta considerazione il testo governativo suggerendo semplificazioni utili e concrete.

Art.1 DDL proposto dal Governo laddove.. "sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in

azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento."

La CIIP sottolinea come 50 giorni sono pari a quasi 2 mesi lavoro (!) e ciò anche se tali lavoratori opereranno in aziende ad altissimo rischio chimico, biologico, infortunistico, di incendio, ecc. con conseguenze pericolosissime per la sicurezza sul lavoro, soprattutto di giovani e neo assunti;

La CIIP propone, in alternativa, il rilascio ai lavoratori di copia dell'attestato di frequenza ai corsi, affinché la formazione svolta non venga ripetuta e sia riconosciuta credito formativo permanente.

Una novità assoluta potrà essere costituita dallo svolgimento della formazione generale per gli studenti universitari e degli istituti superiori. La formazione all'interno del percorso scolastico ed il reale conseguimento dell'attestato di svolgimento della formazione generale rappresenterebbe un grande passo in avanti sia per lo sviluppo della cultura della sicurezza e sia per ottemperare alla formazione generale dei lavoratori.

Viene, infine, proposto un serio ed attuabile sistema di libretto formativo - (un fantasma) sempre descritto nelle leggi e negli accordi e di cui non esiste traccia - affinché sia il datore di lavoro ovvero il soggetto formatore a rilasciarne un modello conforme a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, la ratio del provvedimento proposto dal Governo, dovrebbe essere simile a quella precedente: evitare duplicazioni esclusivamente ripetitive della sorveglianza sanitaria a lavoratori con impieghi di breve durata o con più datori di lavoro o stagionali, ecc.

Il problema, fa notare la CIIP, è un falso problema, poiché già oggi il Medico competente deve consegnare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro copia della cartella sanitaria e di rischio (art. 25, c. 1, lett. e) - obbligo che è sanzionato penalmente, art. 58, c. 1, lett. a) con l'arresto fino a 1 mese o l'ammenda).

Inoltre, viola l'articolo 14 della direttiva 89/391/Cee in quanto contrasta con l'obbligo del datore di lavoro di "assicurare un adeguato controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi riguardanti la loro sicurezza". Il problema si risolve facilmente in quanto basta garantire che il lavoratore riceva e possa consegnare al Medico Competente della nuova azienda la copia della cartella sanitaria e di rischio, rilasciata dal Medico Competente della precedente azienda (garantendo tutte le norme sulla privacy, già contenute dal D.Lgs. 81/2008). Basterebbe tutto ciò per consentire al Medico Competente della nuova azienda di

NON "rifare" l'intero percorso di accertamenti sanitari a lavoratori che potrebbero averli effettuati più volte, se cambiano più posti di lavoro.

Ciò del resto avviene già da parte di tutti quei medici, aziende, RSPP che ragionevolmente, senza decreti, hanno già attuato tale percorso frutto del buon senso applicativo della norma e non del solo e mero adempimento formale che, poi di fatto, non è sostanziale.

Art.2 DDL proposto dal Governo laddove... "vengono definiti, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo. Fino all'entrata in vigore di tale decreto trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 luglio 2012."

Non si capisce la ratio di questa norma in quanto da tre mesi è in vigore il Decreto 9 luglio 2012 pubblicato sulla G.U. 26 luglio 2012, n. 173 che ha già definito "Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Inoltre, la dizione "trasmissione delle informazioni di cui al comma 1, le quali non possono riguardare elementi già in possesso di pubbliche amministrazioni", appare incongrua, incomprensibile e confusionaria, poiché non spetta certamente al Medico Competente conoscere quali informazioni siano già in possesso della P.A.

Sottolinea, con sconcerto, la CIIP come si possano inventare altre norme di semplificazione dopo aver già semplificato tre mesi fa!

Art.3 DDL proposto dal Governo "all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: "i-bis) redige ogni cinque anni una relazione sull'attuazione pratica della direttiva 89/391/CEE del Consiglio e delle altre direttive dell'Unione europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro, comprese le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalità previste dall'articolo 17-bis della direttiva 89/391/CEE del Consiglio".

La proposta è condivisibile, apprezzata ed attesa.

Art.3 DDL proposto dal Governo "b) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti: 3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza professionale, nonché di periodico aggiornamento, per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Della individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione va data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto."

Per prima cosa la CIIP sottolinea come la parola "incaricato" non significa nulla, poiché trattasi di adempimenti la cui violazione è penalmente sanzionata e, quindi, occorre uno specifico riferimento normativo che può solo essere ritrovato all'interno dell'art. 16 sulla delega di funzioni.

Si potrebbe eliminare la proposta o, in alternativa, la CIIP propone il seguente testo: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e sanitario di cui all'articolo 29, comma 6-ter, un proprio soggetto delegato, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, in possesso di requisiti di adeguata formazione, esperienza e competenza professionale, nonché di periodico aggiornamento, stabiliti mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le e province autonome di Trento e Bolzano per sovrintendere a tale cooperazione e coordinamento; fino all'entrata in vigore dei requisiti del soggetto delegato,

valgono le disposizioni vigenti. Il soggetto delegato non può in ogni caso avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16, comma 4, primo periodo. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Il datore di lavoro committente provvede a dare immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera della individuazione del soggetto delegato di cui al primo periodo o della sua sostituzione e a darne immediata comunicazione ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo o, ove non presenti, agli Enti bilaterali territorialmente competenti. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

Art. 3 DDL proposto dal Governo "b) all'articolo 26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti: 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."

Anche, in questo caso, la proposta merita la soppressione poiché quintuplica i giorni/uomo, passando da 2 a 5; non sono previsti tutti i rischi rilevanti ed inoltre viola l'art. 6 nei paragrafi 3 e 4 della Direttiva 89/391/CEE in quanto elimina l'obbligo di valutare i rischi presenti sul luogo di lavoro e di conseguenza la cooperazione prevenzionale.

Se è pur vero che vi sia la necessità di dare corrette risposte la CIIP avanza la seguente proposta: "3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai quattro uomini-giorno, escluse le aziende di cui agli articoli 29, comma 7, lettera b) e 31 comma 6 od ove siano presenti i rischi particolari di cui

agli articoli 105, 117, 118, 119, 123, 136, 141, 143, 145, 148, 151, ovvero prevedano l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, di cui all'articolo 77, comma 5, ovvero espongono i lavoratori a rischio grave ed immediato, di cui all'articolo 44, ovvero di elettrocuzione o di amianto, di cui all'allegato II del presente decreto, nonché ai lavori in ambienti confinati, di cui al decreto del presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 ovvero a rischio di incendio alto o medio, di cui al decreto del Ministro dell'interno del 10 marzo 1998 e loro successive integrazioni e modificazioni. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende la entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al completamento dei lavori, servizi o forniture, ivi comprese le attività di sopralluogo, manutenzione e collaudo, considerato con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori."

Art.3 DDL proposto dal Governo "all'articolo 29:

1. ai commi 5 e 6, sono premesse le seguenti parole: "Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter,";

2. dopo il comma 6-bis, sono inseriti i seguenti: "6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi. Nelle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico i datori di lavoro possono attestare di avere effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29, fermi restando i relativi obblighi, utilizzando il modello allegato al decreto di cui al precedente periodo.

6-quater. Fino alla pubblicazione del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis."

2. La prima delle relazioni di cui al comma 1, lettera a), relativa al periodo 2007-2012, è predisposta entro il 30 giugno 2013.

3. Il decreto di cui all'articolo 29, comma 6-ter, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera b) è adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Si tratta, a parere della CIIP, di una proposta troppo generica e riduttiva che indica criteri parametri oggettivi non meglio specificati, creando incertezza del diritto, in quanto trattasi di adempimenti penalmente sanzionati, che non consentono incertezza interpretativa e/o applicativa. Viene inoltre indicato un non meglio specificato Allegato, la cui assenza non

consente alcuna valutazione e non sono previste sanzioni penali a carico del datore di lavoro in caso di violazioni delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi e di corretta attuazione delle misure di sicurezza.

Infine l'art. 4 del DDL proposto dal Governo su Semplificazione di adempimenti nei cantieri prevede:

"1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "condizionamento e riscaldamento", sono aggiunte le seguenti: "e i piccoli lavori senza costruzione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi".

2. Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.

3. All'articolo 131 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, fermi restando i relativi obblighi.

4. I decreti previsti dai commi 2 e 3 sono adottati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge."

Anche in questo caso il parere della CIIP è quello di eliminare l'articolo oppure, in via subordinata, sostituirla con la seguente proposta:

Da olympus.uniurb.it

[Legge 1 ottobre 2012, n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.](#)

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2012 la legge 1 ottobre 2012, n. 178 recante Modifiche al decreto legislativo 9 aprile

"1. All'articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "condizionamento e riscaldamento", sono aggiunte le seguenti: "e i piccoli lavori senza costruzione o demolizione, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, ad esclusione dei attività che prevedano lavori di cui agli articoli 107, 119, 122, 127, 139, 140, 148, 149 ovvero lavori rientranti negli allegati X ed XI del presente decreto, nonché che prevedano la presenza in luoghi confinati di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 177 ovvero altri sanciti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

2. Dopo l'articolo 104 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è inserito il seguente: "Art.104-bis. (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili). - Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il ministro della salute, da adottarsi, sentite le Associazione dei datori di lavoro e dei prestatori lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del fascicolo dell'opera di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi e ad esclusione delle attività indicate negli articoli 107, 119, 122, 127, 139, 140, 148, 149 ovvero lavori rientranti negli allegati X ed XI del presente decreto, nonché che prevedano la presenza in luoghi confinati di cui al DPR 14 settembre 2011, n. 177 ovvero altri sanciti previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano".

La Consulta, con queste proposte, intende dare un contributo attivo e di professionalità con la consapevolezza di contribuire a migliorare e, sicuramente, semplificare gli adempimenti burocratici ma per dare sempre più maggiore prevenzione e sicurezza sul lavoro.

2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Arriva quindi a conclusione l'iter legislativo di una legge che ha l'obiettivo di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo e interviene con alcune modifiche al D. Lgs.81/08.

Da www.quotidianosicurezza.it

[Esperti Quotidiano Sicurezza, un nuovo blog, uno spazio per approfondimenti e riflessioni.](#)

Esperti Quotidiano Sicurezza è online. ANFOS Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro è lieta di presentare una nuova avventura editoriale a supporto e complemento dell'attività di Quotidiano Sicurezza. Un blog per esperti di sicurezza sul lavoro. Un nuovo spazio nel quale raccogliere approfondimenti riguardanti i temi della salute e della sicurezza negli ambienti lavoro.

Esperti Quotidiano Sicurezza sarà un luogo che ospiterà le riflessioni di studiosi, lavoratori, datori di lavoro, medici del lavoro, consulenti, rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni. Un luogo nel quale usufruire di un proprio profilo e di proprie pagine per dare forma a pensieri, valutazioni, argomentazioni.

Approfondimenti

Un blog a più voci, una piattaforma che ospiterà post e contributi utili alla discussione, alla letteratura, e all'analizzare criticità riscontrabili in ciò che riguarda la prevenzione e la tutela negli ambienti di lavoro.

Da www.studiocataldi.it

[Cassazione: va riconosciuto stress da lavoro al portiere che fa il turno di notte.](#)

Il lavoratore sottoposto a un orario stressante ha diritto essere risarcito se dalla sua condizione lavorativa deriva un danno alla salute. È quanto afferma la sezione lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 18211/2012 in cui gli ermellini fanno anche notare che il danno deve essere riconosciuto anche se il lavoratore non aveva mai fatto rivendicazioni durante il rapporto di lavoro.

Come si legge in sentenza, "in base al principio della 'ragionevolezza', l'orario di lavoro deve rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute".

Il caso prese esame riguardava un portiere che per 23 anni aveva lavorato presso una società. L'uomo era stato sottoposto ad un orario di lavoro stressante ed aveva riportato una sindrome nevrotica ansiosa da stress.

La suprema corte, dando ragione al lavoratore, ha convalidato una condanna della società datrice di lavoro ad un risarcimento per il danno biologico subito.

Sistemi di gestione della sicurezza, Formazione, Rischi, DPI, Sorveglianza sanitaria. Queste le prime macrocategorie dalle quali si inizierà. Categorie che cresceranno, e che verranno accompagnate da altre proposte dagli stessi esperti o dai lettori.

I migliori articoli infine verranno selezionati, e uno a settimana pubblicati nella rubrica "L'esperto risponde" su Quotidiano Sicurezza. Visibili e consultabili da migliaia di lettori, su newsletter e social network.

Lettori

Anche i lettori infatti potranno avere nel blog una parte importante. A loro la possibilità di segnalare argomenti, suggerire approfondimenti e indicare l'esperto al quale proporre la riflessione. Il blog sarà amministrato dalla redazione di Quotidiano Sicurezza, che si occuperà anche della raccolta e della ammissione delle candidature degli "esperti" e della gestione delle domande dei lettori.

Online dall'11 ottobre 2012

Gli "esperti" che decideranno di utilizzare il nuovo spazio, verranno forniti della possibilità di servirsi di un proprio account tramite il quale accedere nella gestione degli articoli e inserire i propri contributi.

Nel caso di specie, l'azienda aveva fissato un orario di lavoro che andava dalle 21 alle nove del mattino. Il portiere aveva chiesto di essere spostato ad un orario diurno ma la società lo aveva licenziato sostenendo che c'erano già altri due portieri che svolgevano il turno di giorno.

Inizialmente il giudice del lavoro pur avendo dichiarato legittimo il licenziamento aveva però condannato la società a risarcire il danno da stress lavorativo.

Stessa decisione veniva adottata dalla corte d'appello che aveva anche riconosciuto una somma ulteriore per differenze retributive.

La società ha quindi portato il caso dinanzi alla suprema Corte deducendo che la prestazione di un portiere non poteva essere considerata usurante per la sua peculiarità che prevede lunghe pause di inattività.

Una tesi questa che non ha fatto breccia nei giudici di piazza Cavour che hanno respinto il ricorso rimarcando come l'orario di lavoro debba rispettare i limiti della tutela del diritto alla salute e che tale principio "si applica anche alle mansioni discontinue o di semplice attesa". (N.R.)

Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)

Da www.agentifisici.it

[Analisi del tipo di segnale associato all'emissione elettromagnetica](#)

di Alessandro Merlino (CeSNIR srl,
a.merlino@cesnir.com)

Ai fini della **corretta misurazione** del campo elettrico e del campo magnetico dinamici (il campo elettrico statico non è da valutare e quello magnetico statico non pone i problemi di cui sotto) è innanzitutto necessario conoscere il **tipo di radiazione** emessa dalla specifica sorgente. Le diverse modalità di emissione si possono suddividere nelle seguenti:

1. emissione **mono-frequenza, continua** nel tempo di esercizio della sorgente;
2. emissione **multi-frequenza, continua** nel tempo di esercizio della sorgente;
3. emissione **discontinua**, a impulsi brevi, impulsi lunghi e treni di impulsi;
4. emissione (continua o discontinua) **irregolare**

(per la presenza di transienti).

Emissioni del primo tipo si hanno generalmente da sorgenti intenzionali di campo elettromagnetico come alcune macchine elettromedicali e per la fisioterapia, macchine per i trattamenti degli alimenti a radiofrequenza o per il riscaldamento dielettrico a radiofrequenza dei materiali.

Le **emissioni del secondo tipo** sono le più frequenti e sono normalmente tutte quelle connesse con la generazione, il trasporto, la distribuzione e l'utilizzazione dell'energia elettrica.

Le **emissioni pulsate** si hanno da parte di alcune macchine elettromedicali (come la magnetoterapia transcranica) e dagli apparecchi radar e le emissioni a **treni di impulsi** sono tipiche degli elettrobisturi e dei radiobisturi in alcune specifiche modalità di esercizio.

Le **emissioni dell'ultimo tipo**, infine, sono quelle che caratterizzano quasi tutti i processi di saldatura ad arco elettrico.

[Continua a leggere](#)



Le iniziative di [S3 Opus](#)

Master Ergonomia: Corso di perfezionamento in Ergonomia organizzativa e Rischi psicosociali del lavoro.

Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare e partecipativa, specialisti in grado di analizzare, diagnosticare e correggere ergonomicamente le criticità e i rischi presenti nelle organizzazioni.

Ergon intende rispondere in particolare alle esigenze derivanti dagli obblighi previsti dal "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs 81/2008) che ha esteso l'obbligo per le aziende di provvedere alla valutazione oltre che dei rischi fisici, chimici e biologici, anche del rischio stress lavoro-correlato, ormai considerato una delle più rilevanti patologie occupazionali emergenti.

Per richiedere maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0669190426 o inviare una richiesta alla [Segreteria didattica](#).

Durata: 120 ore di formazione di cui 24 a distanza, 76 di lezione e 20 di progettazione assistita.

Docenza:

La docenza è fornita da un gruppo multidisciplinare di qualificati esperti, provenienti da Università, Istituzioni pubbliche, Aziende private e Consulenza specialistica.

Modalità di svolgimento: Il Corso si svolgerà a Roma, ogni giovedì.



Appuntamenti

Livorno 7 novembre ore 8,30 -17,00

[LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO AL TEMPO DELLA CRISI](#)

Convegno regionale della rete dei RLS
VIALE ITALIA 72 - ingresso Porta San Iacopo

Torino 9 novembre 2012

[Convegno SIE: Saper invecchiare, saper partecipare](#)

Centro congressi "Molinette Incontra"
Corso Bramante 88/90
Organizzato dalla SIE, Società Italiana di Ergonomia Sezione Piemonte, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino Scuola di Specializzazione in Geriatria e Anthropolos
Per ragioni organizzative occorre inviare una mail o una telefonata di adesione a:
anthropos1987@libero.it Tel. 011 5184386

Roma 9 novembre 2012

[Convegno Nazionale: Il Sistema MALPROF e le reti di rilevazione delle malattie professionali.](#)

Auditorium INAIL
Piazzale Giulio Pastore 6

Roma, 21 novembre 2012 ore 8,30 – 17,30

["UN TRENO CARICO DI STRESS"](#)

Sala Congressi, Facoltà di Sociologia, Via Salaria 113
Si è conclusa la ricerca sullo Stress lavoro correlato per i macchinisti ed i capitreno, effettuata nei mesi scorsi tra i lavoratori che prestano servizio sui treni.
L'iniziativa nata per approfondire il tema 'valutazione Stress Lavoro Correlato' per lavoratori impegnati in mansioni atipiche, il metodo partecipativo ed il questionario multischeda elaborato in questa occasione con i ferrovieri, si prestano – con gli opportuni adattamenti – ad essere estesi anche ad altri settori. Il convegno, dal titolo 'Stress lavoro correlato: una ricerca psicofisiologica su macchinisti e capitreno, un metodo a disposizione di tutti', sarà l'occasione per illustrare i risultati del lavoro svolto e dibattere sul tema.

Venezia dal 22 al 24 novembre

[Il Conferenza Governativa sulle Patologie Asbesto-correlate](#)

tre giorni di studio e confronto su quella che è da considerarsi una vera e propria emergenza nazionale.

Tre i ministeri coinvolti nell'organizzazione della tre giorni, il Ministero della Salute, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, cui si aggiunge la collaborazione operativa dell'Università Ca' Foscari di Venezia e della Fondazione Giorgio Cini di Venezia, istituzione che ospiterà la Conferenza nella sua sede sull'Isola di San Giorgio.

La Provincia di Piacenza in collaborazione con AUSL, Direzione territoriale del lavoro, INPS, INAIL, i Comuni di Piacenza, Castelsangiovanni e Fiorenzuola e la Camera di Commercio di Piacenza, promuove un **[ciclo di seminari informativi rivolti alle imprese sui temi della sicurezza](#)**, dei contratti di lavoro e in merito agli incentivi alle assunzioni. Tra questi segnaliamo:

Piacenza 29 novembre. Ore 14.00 – 18.00

"Sicurezza sul lavoro".

OSSERVATORIO

In questa rubrica ospitiamo contributi e segnalazioni che provengono dai nostri lettori, in questo numero presentiamo: **SEMPLIFICAZIONI, CERTIFICAZIONI & PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ...** di Gino Rubini, si tratta dell'editoriale contenuto sul numero del 17 ottobre 2012 di newsletter diario prevenzione.

Il ddl semplificazioni-bis contiene una serie di provvedimenti che dovrebbero facilitare la vita delle imprese e dei cittadini.

Per gli aspetti che riguardano la gestione dei rischi ambientali e nei luoghi di lavoro abbiamo già sollevato più di una perplessità, in particolare per quanto riguarda sia la sorveglianza sanitaria per i lavoratori che svolgono lavori di breve durata sia per quanto attiene la elaborazione del DVR semplificato.

E' vero che molte procedure servivano e servono più a incrementare l'importo delle fatture dei consulenti che a gestire meglio i rischi, tuttavia occorre cautela e prudenza nell'intervenire sui modelli di gestione dei rischi nei luoghi di lavoro: i suggerimenti dati al legislatore dalle associazioni di rappresentanza delle imprese sono molto spesso dettati dall'esigenza delle stesse associazioni di acquisire facili consensi piuttosto che a migliorare nella sostanza la valutazione e gestione dei rischi.

Per questi motivi è bene che le proposte siano contenute in un ddl e sia prevista l'audizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

L'orientamento del ddl è quello di alleggerire la parte burocratica della relazione tra impresa e pubblica amministrazione con una maggiore responsabilizzazione dell'impresa che si autocertificherà sempre di più.

E' palese che il processo di sburocratizzazione aumenta la responsabilizzazione dell'impresa nella effettiva effettuazione delle azioni di prevenzione che dichiara di svolgere.

Esiste una strategia della pubblica amministrazione tesa a verificare tramite la vigilanza, sia pure campionata, che vi sia da parte delle imprese una effettiva responsabilizzazione ed effettuazione di quanto dichiarato nelle autocertificazioni ?

E' evidente che il ddl semplificazioni apre a tutto campo il tema della qualità della vigilanza della pubblica amministrazione sulla reale qualità della gestione dei rischi nelle imprese, negli ambienti di lavoro e di vita.

La logica di "semplificare" per non fare spendere alle imprese patrimoni in scartoffie non vuol dire che la pubblica amministrazione, per ragioni di cassa, disarmi completamente la funzione della vigilanza e delle ispezioni.

Anzi, occorre ripensare in termini qualitativi le funzioni di vigilanza della Pubblica Amministrazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per quanto attiene la protezione dell'ambiente.

Vi è una tendenza a credere e a far credere che la funzione di vigilanza pubblica sia ormai inutile in quanto basterebbero le certificazioni volontarie come ISO 14000, OHSAS 18002, SA8000, ecc a garantire il corretto comportamento delle aziende in materia di gestione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e per la protezione dell'ambiente....

Questa favola bella può piacere molto, ma per l'appunto è una favola. La tutela della salute dei lavoratori e la tutela dei beni ambientali, delle matrici vitali come aria, acqua e suolo rimane un compito fondamentale dello stato e delle comunità locali. Non può essere delegato a terzi certificatori di conformità pagati peraltro da coloro che debbono essere vigilati.

Lo stabilimento ILVA di Taranto dal 2004 è pluricertificato ISO 14000, OHSAS 18001 ma non ci sembra che vi sia una consonanza tra quanto attestato dai certificati è la realtà dei fatti.

Per questi motivi una buona politica dovrà riprogettare il ruolo, le funzioni e le competenze della vigilanza pubblica in materia di salute, sicurezza sul lavoro e protezioni delle matrici ambientali perchè si tratta di beni indisponibili la cui protezione non può essere delegata a terzi.

Risparmi di cassa sulla vigilanza pubblica rappresentano una pratica disastrosa che metterebbe in breve tempo i sistemi produttivi out of control, questo lo dovrebbero sapere anche "i tecnici" che ci governano.

Per essere sempre aggiornato sulle novità pubblicate sul sito: [Seguici su Twitter.](#)



Le iniziative di [S3 Opus](#)

Master Ergonomia: Corso di perfezionamento in Ergonomia organizzativa e Rischi psicosociali del lavoro.

Il Corso si propone di formare, in una prospettiva multidisciplinare e partecipativa, specialisti in grado di analizzare, diagnosticare e correggere ergonomicamente le criticità e i rischi presenti nelle organizzazioni.

Ergon intende rispondere in particolare alle esigenze derivanti dagli obblighi previsti dal "Testo Unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro" (D.Lgs 81/2008) che ha esteso l'obbligo per le aziende di provvedere alla valutazione oltre che dei rischi fisici, chimici e biologici, anche del rischio stress lavoro-correlato, ormai considerato una delle più rilevanti patologie occupazionali emergenti.

Per richiedere maggiori informazioni contattare il numero telefonico 0669190426 o inviare una richiesta alla [Segreteria didattica](#).

Durata: 120 ore di formazione di cui 24 a distanza, 76 di lezione e 20 di progettazione assistita.

Docenza:

La docenza è fornita da un gruppo multidisciplinare di qualificati esperti, provenienti da Università, Istituzioni pubbliche, Aziende private e Consulenza specialistica.

Modalità di svolgimento: Il Corso si svolgerà a Roma, ogni giovedì.



In libreria

[IL LAVORO NEGLI AMBIENTI CONFINATI Guida informativa per le imprese](#)

Azienda USL Latina – Dipartimento di Prevenzione
Comune di Latina - Laboratorio salute e sicurezza sul lavoro
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Latina

[AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: Istruzioni ad uso dei lavoratori](#)

Pubblicazione realizzata da INAIL
Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione (CONTARP)

Autori: Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano, Alessandra Menicocci

con schede Sostanze pericolose

Prodotto: 2 Volumi

Edizioni: INAIL - Settembre 2012

Informazioni e richieste: dcomunicazione@inail.it

Il prodotto, di carattere divulgativo e generale, è indirizzato ai lavoratori e si propone di illustrare i rischi derivanti dall'utilizzo di agenti chimici pericolosi, alla luce delle recenti normative europee e nazionali.

Può costituire materiale informativo da utilizzare per la formazione e l'informazione dei lavoratori in tema di agenti chimici, specie in relazione alla nuova classificazione ed etichettatura (Regolamento europeo n.1272/2008 - CLP) delle sostanze e miscele pericolose.

A tal scopo anche sono fornite indicazioni sulle nuove etichette, è presente una tabella di confronto tra vecchi simboli di pericolo e nuovi pittogrammi, nonché esempi di vecchia e nuova classificazione ed etichettatura.

Linee Guida per le Aziende

Prevenzione delle disabilità e degli Infortuni alla Vista

L'IRCCS ha elaborato delle Linee Guida sulla "Prevenzione delle disabilità e degli Infortuni alla Vista", destinate alle Aziende, con l'obiettivo di fornire delle raccomandazioni su alcune norme di buona pratica per prevenire ed evitare ai lavoratori eventuali disturbi alla vista provocati dal prolungato utilizzo del videoterminale. E' un documento informativo a beneficio di tutti gli operatori che utilizzano abitualmente il videoterminale.



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

F.P. Arcuri, C. Ciaccia, P. Gentile, S. Laureti

Manuale di utilizzo del sistema SVS per la valutazione dello stress lavoro-correlato

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina del volume escluso il CD per la raccolta dei dati da elaborare E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto ed informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com, fax: 06 45498463 - tel.0669190426



Collana Ergonomia, salute e sicurezza

Paolo Gentile

La fabbrica e l'accademia

Lezioni di ergonomia

con prefazione di Renzo Raimondi

I lettori di RSPP che intendono ricevere una copia del volume "La fabbrica e l'accademia", possono acquistarlo con lo sconto del 20% (costo di copertina E. 12,50 – prezzo speciale scontato E. 10,00).

Per ordini di acquisto e informazioni

e-mail: info@rs-ergonomia.com, fax: 06 45498463 - tel.0669190426